



Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

Copia di deliberazione della Giunta Comunale

N. 42 del 17-05-2019

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLE SOGLIE PER L'APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove (2019)** il giorno **diciassette (17)** del mese di **Maggio**, alle ore **12:10** e seguenti, nella sede Comunale di Giglio Castello, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con l'intervento dei Sigg:

1. ORTELLI SERGIO	SINDACO	Presente
2. PINI COSIMO RICCARDO		Presente
3. STEFANINI DAVIDE		Presente

Assume la presidenza il Sig. **SERGIO ORTELLI**, nella qualità di **SINDACO** del Comune.

Assiste il Segretario comunale del Comune dott. **LUZZETTI LUCIO**.

IL PRESIDENTE

Constatato il quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- in data 17/02/2016, con deliberazione n. 5/2016, l'Autorità Idrica Toscana, (A.I.T.) ha approvato il nuovo "Regolamento regionale per l'attuazione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)";
- il nuovo regolamento, che per Acquedotto del Fiora S.p.A. entra in vigore dal 01.01.2017, modifica l'iter di accesso alle agevolazioni, per cui la domanda, che fino al 2016 veniva inoltrata al gestore, dal 2017 dovrà essere presentata con le nuove modalità previste dall'art. 3 del sopra detto regolamento: << ... i Comuni sono individuati come i soggetti competenti a preposti ad individuare i soggetti aventi diritto alle agevolazioni destinate alle utenze deboli... >>;

RILEVATO che:

- l'art. 5 "Soggetti beneficiari delle misure di agevolazione" stabilisce che:<< ... il requisito essenziale è che si tratti di utenze il cui nucleo familiare abbia un indice ISEE inferiore ad una soglia predefinita dal Servizio Sociale del Comune titolare delle procedure di agevolazione. I Comuni potranno anche utilizzare criteri aggiuntivi quali: essere anziani ultrasessantacinquenni, giovani coppie, famiglie economicamente disagiate e/o con presenza di disabili... >>;

RITENUTO che, sebbene la nuova provvidenza rientri tra le competenze dei Servizi Sociali, sia necessario ricondurre tutti gli atti gestionali inerenti e conseguenti all'applicazione del Regolamento regionale A.I.T. per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico integrativo, nei compiti d'ufficio dell'Area Affari Generali del Comune;

VISTA, inoltre, la deliberazione dell'Assemblea AIT n. 12 del 27/04/2018 avente per oggetto: "Adeguamenti al Regolamento AIT per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per l'introduzione del Bonus Idrico Integrativo", che disciplina la concessione di agevolazioni economiche integrative rispetto al Bonus sociale idrico nazionale istituito con delibera ARERA n. 897/2017, così come modificato con delibera ARERA n.227/2018, sotto forma di rimborsi tariffari alle cosiddette "utenze deboli";

DATO ATTO che il Regolamento regionale A.I.T. di cui sopra:

- disciplina la concessione delle agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari alle cosiddette utenze deboli, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei comuni dell'Autorità Idrica Toscana che versano in condizioni socio – economiche disagiate;
- istituisce un Fondo di solidarietà finalizzato al finanziamento delle agevolazioni tariffarie delle utenze deboli nel rispetto delle deliberazioni in materia tariffaria e che l'importo individuato è ripartito in quote di cui potranno beneficiare i Comuni delle Conferenze Territoriali, con le modalità ed i criteri stabiliti dal Regolamento stesso;
- individua i Comuni come i soggetti competenti e preposti alla definizione delle agevolazioni alle utenze deboli aventi diritto, sulla base di una soglia di ammissione in relazione all'indice ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- stabilisce che l'agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa all'anno solare precedente, diminuita dell'importo massimo del Bonus Sociale Idrico Nazionale, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno.

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'AIT n. 29 del 29/03/2019, avente per oggetto: "Esiti erogazioni del Bonus Idrico Integrativo anno 2018 e conseguente ripartizione del fondo per l'anno

2019 dei Comuni della Conferenza territoriale n. 6 Ombrone-gestore Acquedotto del Fiora spa.”;

RILEVATO che:

- a norma dell'art. 3, comma 3, del più volte citato Regolamento A.I.T., <<... è assegnata ai gestori la competenza operativa di erogare ai cittadini/utenti del servizio idrico integrato beneficiari, le agevolazioni economiche secondo quanto richiesto dai Comuni nei limiti e con le modalità stabilite ... >>;

- il gestore competente, Acquedotto del Fiora S.p.A. ha confermato che non devono essere previsti né stanziamenti né scritture nel bilancio di previsione in corso di predisposizione, trattandosi di benefici economici da applicarsi in deduzione sulle bollette dei consumi idrici;

DATO ATTO che, come stabilito dal regolamento regionale A.I.T.:

- la somma suddetta non transita nel bilancio comunale visto che spetta al Gestore del servizio idrico l'applicazione della tariffa agevolata direttamente nella bolletta dell'utenza scalando dalla stessa i relativi importi;

- il Comune provvederà all'approvazione di apposito bando e relativa modulistica, procederà all'istruttoria delle domande con l'individuazione dei beneficiari;

- il Comune, inoltre, entro il 30/06/2019 trasmetterà al Gestore del servizio idrico, secondo le modalità informatiche dettate da A.I.T., l'elenco degli aventi diritto e tutti i dati necessari al fine di consentire l'applicazione dell'agevolazione sociale nella relativa bolletta;

VISTO il Decreto AIT n. 29 del 29/03/2019 con il quale è stata definita la ripartizione del Fondo per l'anno 2018 tra i comuni ricadenti nella Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone con l'assegnazione al Comune di Isola del Giglio di risorse pari ad € 2.207,95;

CONSIDERATO che il regolamento suddetto lascia all'autonomia dei Comuni l'individuazione della soglia ISEE valida per l'accesso alle agevolazioni con l'eventuale introduzione anche di più fasce e di criteri di priorità sociale;

CONSIDERATO altresì che viene lasciata alla libera autonomia dei Comuni la determinazione della misura dell'agevolazione spettante pur nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità (*di norma la misura minima dell'agevolazione erogabile alle singole utenze non dovrà essere inferiore a 1/3 dell'importo della spesa idrica relativa all'anno solare precedente al lordo di eventuali contributi ed in ogni caso l'agevolazione non potrà eccedere il valore di detta spesa*)

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

DI INDIVIDUARE quale soglie ISEE valide per l'accesso alle agevolazioni idriche per l'anno 2019 le seguenti:

Ø FAMIGLIE A BASSO REDDITO ISEE FINO A € 8.380,35

Ø FAMIGLIE CON ISEE FINO A 12.527,79 in presenza di una di queste caratteristiche:

- presenza di un componente con HANDICAP ex L.104/1992

- presenza di un componente con PATOLOGIE GRAVI CERTIFICATE CHE NECESSITINO UN SIGNIFICATIVO MAGGIOR UTILIZZO DI ACQUA

- NUCLEI FAMILIARI con 5 o PIU' COMPONENTI

DI DARE ATTO che la graduatoria sarà unica e determinata in ordine di ISEE crescente con accoglimento delle domande con ISEE fino ad € 8.380,35 per la generalità delle famiglie individuate quali “utenze deboli” e delle ulteriori richieste da parte di nuclei con ISEE fino ad € 12.527,79 purché in presenza di almeno una delle caratteristiche suddette;

DI DARE ATTO altresì che a parità di ISEE la posizione in graduatoria sarà assegnata secondo l'ordine di arrivo al Protocollo dell'Ente;

DI ADOTTARE il seguente criterio di determinazione della misura dell'agevolazione spettante:

In caso di risorse assegnate superiori all'importo speso per il servizio idrico il contributo liquidabile al singolo avente diritto sarà pari al 100% della spesa sostenuta dal medesimo nell'anno solare precedente (2018).

In caso contrario, anziché il 100% dell'importo speso per il servizio idrico, il contributo sarà determinato garantendo in primo luogo la corresponsione a ciascuno della quota minima di 1/3 e, successivamente, distribuendo la somma residua proporzionalmente ai singoli aventi diritto applicando alla singola spesa idrica 2016, decurtata del contributo di 1/3, la percentuale risultante dalla seguente formula:

$$P = \frac{\text{Somma residua} \times 100}{\text{Fabbisogno residuo dei richiedenti}}$$

dove:

P: percentuale di riparto fondi residui

Somma Residua: Risorse totali assegnate al Comune – importo complessivo costituito dal contributo minimo di 1/3 per tutti gli aventi diritto

Fabbisogno residuo dei richiedenti: Spesa idrica complessiva 2018 aventi diritto – importo complessivo pari a 1/3 a titolo di contributo minimo per tutti i richiedenti

Al singolo avente diritto verrà corrisposto quindi un importo pari alla somma del contributo minimo di 1/3 più la somma proporzionalmente attribuita come sopra.

Qualora invece le somme assegnate al comune non siano sufficienti a garantire il contributo minimo nella misura di 1/3 dell'importo annuale del consumo, detto contributo minimo sarà liquidato scorrendo la relativa graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo l'adozione del Bando per la concessione delle agevolazioni tariffarie in oggetto nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale e dall'Autorità Idrica Toscana;

DI DARE ATTO che la suddetta deliberazione non ha rilevanza contabile per l'ente in quanto le risorse saranno gestite direttamente dall'Acquedotto del Fiora tramite detrazioni sulle bollette;

DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente esecutiva.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 N. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Sig. ORTELLI SERGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
LUZZETTI LUCIO

Copia conforme all'originale firmato digitalmente